



sostegno di ciò, evidenzia la prosecuzione del percorso rieducativo anche nel corso della detenzione a Verona: Forti ha iniziato a beneficiare dal mese di febbraio 2025 di permessi premio presso l'abitazione della madre a Trento, senza rilievi; ha partecipato al corso di formazione Pizza in Teglia e ha collaborato con gli insegnanti nei corsi di lingua inglese organizzati dal CPIA.

Inoltre, il detenuto, in stato di interdizione legale, ha chiesto la nomina di un tutore (il Tribunale di Verona ha nominato con decreto del 10.9.2024 \_\_\_\_\_ come tutore di Forti).

Infine, la difesa ha effettuato un deposito documentale in data 10.9.2025, senza nulla allegare.

Tra i documenti depositati vi sono:

- 1) lettera inviata il 27.8.2020 dal fratello della vittima, \_\_\_\_\_, indirizzata al Governatore della Florida, con la quale l'uomo dichiara di credere nella innocenza di Forti ed esprime il proprio sostegno per la liberazione immediata del condannato e per la concessione della grazia.
- 2) dichiarazione scritta del tutore di Forti del 6.9.2025, nella quale il tutore rappresenta che l'attività espletata in seguito alla nomina si è limitata a constatare che Forti non ha disponibilità di alcun bene in proprietà; è stato aperto un conto corrente bancario intestato a Forti nel quale sono confluite delle somme provenienti dal comitato denominato "Una Chance per Chico" pari a \_\_\_\_\_ euro; il tutore infine rappresenta che non sono pervenute richieste relative ad eventuali obbligazioni civili e/o richieste di pagamento.
- 3) dichiarazione del Presidente dell'Associazione "Una Chance per Chico", associazione costituita nel 2000 per fornire supporto morale ed economico al condannato: attraverso numerose iniziative di raccolta fondi e il contributo annuale versato da ciascun membro è stato possibile coprire le spese legali sostenute prima e durante la detenzione in Florida, nonché inviare una somma mensile a Forti.
- 4) dichiarazione di disponibilità all'assunzione di Forti da parte della ditta \_\_\_\_\_ come istruttore di windsurf (con retribuzione di circa 1.500 euro al mese);
- 5) dichiarazione del Circolo Vela \_\_\_\_\_ di disponibilità ad accogliere Forti per lo svolgimento di attività di volontariato con ragazzi disabili.

3. Oltre al titolo in espiazione, non risultano altre condanne a carico di Forti.

Presso le Procure della Repubblica di Verona e di Trento non risultano né iscrizioni né pendenze (cfr. certificati dei carichi pendenti trasmessi in data 27.8.2025 e 9.9.2025).

Il COSP con nota del 14.8.2025 ha comunicato che non sono emersi elementi concreti circa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

Forti è stato ammesso all'esperienza premiale da febbraio 2025, senza rilievi (dalla nota trasmessa dalla Questura di Trento risulta che durante i controlli effettuati in occasione dei permessi premio il soggetto è sempre risultato presente presso l'abitazione della madre; la Questura di Verona conferma che non vi sono state segnalazioni né notizie di reato durante la fruizione dei permessi premio).

Gli atti dell'osservazione intramuraria (relazione di sintesi e ultimo aggiornamento del 10.9.2025) riportano che Forti nel corso della detenzione presso l'Istituto veronese ha dimostrato completa adesione al regolamento interno, ha avuto un atteggiamento di piena collaborazione con tutti gli operatori, si è messo a disposizione e a sostegno degli altri detenuti e ha aderito alle attività trattamentali proposte con impegno e spirito di squadra.

Ai colloqui psicologici con l'esperto ex art. 80 o.p. il detenuto si è sempre mostrato disponibile a raccontare e a raccontarsi, si è aperto fin da subito al racconto della sua vita, presente e passata, partecipando emotivamente alla narrazione degli eventi che si sono succeduti nel corso degli anni. Dai colloqui sono emersi la volontà e il bisogno di raccontare e raccontarsi, che hanno radici nel desiderio di comprensione, ricomposizione e riconciliazione con i frammenti della sua storia personale.

L'esperto riferisce che Forti ha evidenziato una significativa resilienza psicologica, riuscendo a mantenere un equilibrio emotivo stabile e a trasformare la sofferenza derivante dalla privazione della libertà in motivazione per il cambiamento. Notevole è stata la capacità di Forti di resistere al processo di prigionizzazione ovvero all'interiorizzazione di codici, regole e logiche proprie della vita carceraria, capaci di snaturare la propria identità. Il detenuto ha conservato integra la percezione di sé, i propri valori e la propria integrità. Nonostante la lunga detenzione ha reagito, mantenendo ferma la volontà di restare coerente con i propri principi.

Negli atti di osservazione si sottolinea che il detenuto ha mostrato una forma di collaborazione, non sottomessa ma consapevole, sia nell'aiutare altri detenuti, che nel mantenere rapporti civili con gli operatori e gli agenti.

Rispetto al reato, il soggetto mantiene una posizione ferma di innocenza, con scarso approfondimento dei fatti specifici. L'esperta evidenza che tale atteggiamento non appare connotato da negazione rigida o tratti dissociativi, ma viene inserito in un più ampio vissuto di coerenza identitaria e continuità narrativa.

L'equipe si esprime a favore del beneficio della liberazione condizionale, ritenendo che Forti abbia mostrato una autentica motivazione al cambiamento e abbia altresì dimostrato di attivarsi per un suo reinserimento sociale, impegnandosi nel processo di rieducazione.

4. All'odierna udienza la difesa ha posto l'attenzione su alcuni documenti dalla stessa prodotti a comprova del sicuro ravvedimento di Forti: in particolare, la difesa ha evidenziato che nella dichiarazione giurata di Senior Classification Officer del Florida Department of Corrections, che ha potuto osservare il detenuto nel corso della detenzione per oltre vent'anni, si riporta che Forti si è relazionato con correttezza e rispetto nei confronti degli agenti, degli operatori, dei volontari, dei compagni; ha svolto molteplici lavori con impegno e capacità, dimostrando piena affidabilità; ha sempre ricevuto la valutazione mensile più alta sia con riguardo al lavoro che alla sicurezza.

La difesa ha sottolineato peraltro che a Forti, in ragione dell'affidabilità dimostrata nel corso della detenzione, è stato demandato ruolo di *trustee* ossia il ruolo di gestire possibili situazioni di pericolo suicidario.

La difesa evidenzia inoltre che la condotta tenuta da Forti non è stata caratterizzata da intenti manipolativi, tenuto conto che il sistema americano non prevede alcun beneficio penitenziario.

Infine, con riferimento al presupposto del sicuro ravvedimento, la difesa ha evidenziato la continuità del percorso effettuato da Forti, come emerge dalla relazione di sintesi veronese.

Quanto all'adempimento delle obbligazioni civili, la difesa, da un lato, sottolinea che non c'è stata costituzione di parte civile, dall'altro, richiama la lettera del fratello della vittima, che si esprime a sostegno della liberazione di Forti, ed evidenzia che gli eredi della vittima (padre e fratello) non si sono opposti all'estradiizione del condannato.

5. Ritiene questo Tribunale di Sorveglianza che l'istanza di concessione di liberazione condizionale non possa essere accolta.

La liberazione condizionale rappresenta il massimo beneficio che può essere concesso al condannato e i suoi presupposti sono ben delineati dall'art. 176 c.p. In tal senso, sono necessari: 1) un comportamento tale da far ritenere sicuro il ravvedimento; 2) l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle; 3) l'espiazione della quota pena richiesta dalla norma (nel caso di specie, trattandosi di persona condannata all'ergastolo, la quota di pena da espianare è pari a 26 anni).

Con riferimento all'ultimo presupposto richiamato, la quota pena risulta espianata: tenuto conto della decorrenza della pena (11.10.1999) e dei giorni di liberazione anticipata riconosciuti (2.250 giorni pari a 6 anni e 3 mesi) – liberazione anticipata che, come noto, concorre a integrare la quota di pena richiesta, Forti ha espianato oltre 26 anni di pena.

Non si ravvisano invece i requisiti del "sicuro ravvedimento" e dell'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato ovvero dell'impossibilità di adempierle.

Con riguardo all'adempimento delle obbligazioni civili, preme precisare che le obbligazioni civili sono costituite dal pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere e dal risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, cagionato alla persona offesa o ai suoi prossimi congiunti dalla commissione del reato.

Peraltro, l'adempimento delle obbligazioni civili assume non solo rilievo autonomo, quale condizione cui è subordinata la concessione della liberazione condizionale, ma costituisce altresì un indice rivelatore del ravvedimento del condannato – di cui si dirà più avanti.

Si evidenzia inoltre che è onere dell'interessato dimostrare di trovarsi nell'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato: la norma è infatti chiara nello stabilire che "la concessione

della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle".

Nessun riferimento è emerso nell'istanza originaria in ordine all'adempimento delle obbligazioni civili o all'impossibilità di adempierle.

Soltanto col deposito effettuato il 10.9.2025 la difesa ha prodotto documentazione volta a dimostrare l'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili – secondo quanto dichiarato all'odierna udienza (17.9.2025), considerando che il deposito documentale non è accompagnato da alcuna memoria integrativa dell'istanza originaria.

Ritiene tuttavia questo Tribunale che la documentazione prodotta dalla difesa non sia sufficiente a provare l'impossibilità di adempiere le obbligazioni da parte di Forti.

Nello specifico, è stata prodotta soltanto una dichiarazione scritta del tutore di Forti, datata 6.9.2025, nella quale si rappresenta che Forti non è proprietario di alcun bene, ma che ha la disponibilità di euro, somma confluita sul suo conto corrente e proveniente dal comitato denominato "Una Chance per Chico".

È solo il caso di sottolineare che tale dichiarazione scritta non è accompagnata da alcun documento a comprova di quanto affermato, nonostante sussista l'obbligo di inventario e di rendicontazione annuale in capo al tutore.

In ogni caso, la disponibilità di 30.000 euro consente non solo di pagare le spese processuali e le spese di mantenimento, almeno per quanto riguarda la detenzione in Italia, ma anche di assolvere – almeno parzialmente – gli obblighi risarcitori-riparatori nei confronti dei congiunti della vittima.

Rispetto al mancato risarcimento del danno, la difesa insiste nel sottolineare che non vi è stata costituzione di parte civile e che comunque non sono pervenute richieste di pagamento, nonché che vi è stata una implicita rinuncia al credito da parte dei familiari della vittima, come emergerebbe dalla lettera scritta dal fratello e diretta al Governatore della Florida.

Rispetto alla impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili rileva infatti ogni causa non imputabile al condannato che renda concretamente impossibile il soddisfacimento totale o parziale dell'obbligazione – rilevano ad esempio l'irreperibilità del creditore, la sua non identificabilità, la rinuncia al credito.

Si ritiene tuttavia che nel caso in esame non sussista alcuna causa non imputabile al condannato che renda concretamente impossibile il soddisfacimento – almeno parziale – dell'obbligazione risarcitoria.

Innanzitutto, i congiunti della vittima – padre e fratello – sono identificati e reperibili; in secondo luogo, la lettera scritta dal solo fratello della vittima (non anche dal padre) e diretta al Governatore della Florida (e non a Forti) non può essere considerata una rinuncia al credito: si tratta infatti di una lettera scritta dal fratello di \_\_\_\_\_ a sostegno della concessione della grazia a Forti, ritenuto innocente dal congiunto della vittima. Tuttavia, dalla lettera non risulta alcuna offerta risarcitoria da parte di Forti rifiutata dal fratello della vittima.

Soltanto all'odierna udienza la difesa ha posto l'attenzione sulla non opposizione all'extradizione da parte dei familiari della vittima – circostanza prima mai evidenziata e comunque non documentata – ai fini della valutazione della impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili: si ritiene tuttavia che la non opposizione all'extradizione non possa essere equiparata ad una rinuncia al credito, posto che non risulta mai stata essere effettuata una offerta risarcitoria da parte di Forti, nonostante la disponibilità di una somma di denaro che gli consentirebbe di assolvere almeno parzialmente agli obblighi risarcitori.

A ciò si aggiunga, come prima anticipato, che l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato rappresenta uno degli indici rivelatori del ravvedimento del condannato.

A differenza delle altre misure alternative, che costituiscono dei gradini del percorso esecutivo che dovrebbe condurre il reo all'integrale ripudio dell'ideologia criminosa, alla rivisitazione critica dei reati commessi e al suo completo recupero sociale, la liberazione condizionale presuppone l'avvenuto ravvedimento del condannato, che deve pertanto sussistere già al momento della concessione della misura.

La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la nozione di "ravvedimento", che rileva ai fini della concessione della liberazione condizionale, comprende il complesso dei comportamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal condannato, durante il tempo

dell'esecuzione della pena, obiettivamente idonei a dimostrare, anche sulla base del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e di recupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte e a formulare, in termini di certezza, o di elevata e qualificata probabilità, confinante con la certezza, un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita all'osservanza della legge penale in precedenza violata (cfr. da ultimo Cassazione penale sez. I, 13/02/2025, n.16633).

Si tratta di una valutazione che non si deve esaurire nella mera verifica della partecipazione all'opera di rieducazione (presupposto della liberazione anticipata), ma che implica un esame particolarmente attento e approfondito volto ad accertare l'esistenza di un effettivo e irreversibile cambiamento da dimostrarsi con comportamenti rigorosamente nel tempo coerenti.

Tra gli elementi di valutazione vi sono: la gravità del reato (il titolo e la gravità dei reati costituiscono pur sempre il punto di partenza per la valutazione della personalità del condannato); la capacità a delinquere palesata dal condannato; il comportamento tenuto nella fase dell'esecuzione della pena (rapporti con i familiari, con gli operatori penitenziari, con gli agenti e con i compagni di detenzione, lo svolgimento di un'attività lavorativa o di studio); il percorso rieducativo; la gestione di eventuali benefici penitenziari; l'interessamento nei confronti delle vittime del reato; gli eventuali gesti concretamente riparativi in favore delle vittime.

La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata a valorizzare, quale specifico indice obiettivo di sicuro ravvedimento, la volontà del reo di eliminare o di attenuare le conseguenze materiali e morali del reato nei confronti delle vittime.

Peraltro, anche nel caso in cui risulti dimostrata la obiettiva impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, rilevano ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o meno del requisito del ravvedimento le manifestazioni di interesse per la vittima e di intendimenti di riparazione anche solo sul piano morale (Cassazione penale, sez. 1, 24/02/2021, n. 12782). La giurisprudenza valorizza, quale elemento di valutazione, quanto meno un effettivo e reale contatto con le vittime, anche soltanto per mezzo di corrispondenza epistolare (Cassazione penale sez. I, 01/07/2024, n.30972).

Nel caso in esame non sono emerse manifestazioni di interesse per i parenti della vittima del reato, anche soltanto sul piano morale.

Non solo non è emersa in alcun modo la volontà di Forti di eliminare o comunque attenuare le conseguenze materiali derivanti dal reato nei confronti dei familiari della vittima – la dichiarazione di innocenza da parte di Forti rispetto all'omicidio per il quale è stato condannato non fa venire meno il dovere di attivarsi in favore delle vittime del reato che, all'esito dei giudizi, risulta definitivamente attribuito al condannato – ma non vi è stata neppure alcuna manifestazione di interesse anche solo sul piano morale nei confronti dei parenti delle vittime.

Inoltre, non si può non notare che nelle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato nulla viene riferito in ordine al reato del quale il detenuto è stato riconosciuto colpevole: nell'ultimo aggiornamento di sintesi così come nella prima relazione di osservazione ci si limita a riportare la posizione di innocenza assunta da Forti, precisando sbrigativamente che vi è scarso approfondimento da parte del detenuto dei fatti specifici.

Ritiene questo Tribunale che tale approfondimento non è incompatibile con la dichiarazione di innocenza da parte di Forti, ed anzi sarebbe congruente rispetto ad una consapevolezza reale e interiorizzata della situazione vissuta.

Dalla lettura delle relazioni di osservazione non emergono neppure sentimenti di colpa o di autentico dispiacere per i familiari della vittima né per i propri familiari: il detenuto non appare in alcun modo sensibile rispetto al dolore cagionato sia alla famiglia delle vittime sia alla sua.

Sulla scorta di tali elementi – mancato interessamento morale nei confronti delle vittime, mancato risarcimento del danno, anche solo parziale, assenza di approfondimento dei fatti di reato – ritiene questo Tribunale che la sola condotta corretta, disponibile, partecipativa tenuta da Forti (benché apprezzata e necessaria per poter fruire degli altri benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, quali permessi premio, lavoro all'esterno, semilibertà) non sia sufficiente a far ritenere sussistente una comprensione autentica del disvalore delle condotte poste in essere, una convinta revisione critica delle pregresse scelte e, quindi, un sicuro ravvedimento.

Per tali ragioni ritiene il Collegio che l'istanza di liberazione condizionale debba essere rigettata.

P.Q.M.

Visti gli artt. 176, 177 c.p., 682 e 678 c.p.p.,  
Rigetta l'istanza di ammissione della liberazione condizionale.

Manda alla cancelleria per le notifiche e per le comunicazioni prescritte.  
Verona, 17.9.2025

Il Presidente

dott. Michele Bianchi



Il Magistrato relatore

dott.ssa Maddalena De Leo



Depositato in Cancelleria

23 SET. 2025

Il funzionario giudiziario

Dott. Michele Cordiano

